



Comune di Valenza

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO
TRA LE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO ANIMALISTE
E LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale n. 71 del 27 ottobre 2016, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 14.11.2016 al giorno 28.11.2016, divenuta esecutiva il giorno 24.11.2016

La collaborazione fra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni di Volontariato che operano nel campo della tutela e del benessere degli animali è riconosciuta come elemento fondamentale per la gestione dei problemi connessi al benessere degli animali.

Allo scopo di agevolare il lavoro di tutti i soggetti coinvolti e definire i termini di tale collaborazione, si approva il presente regolamento che vuole essere una linea guida per tutti i volontari che, se iscritti ad un' associazione regolarmente riconosciuta dal Comune di Valenza, possono operare al fine di un più esteso controllo del territorio ed una più veloce e puntuale risoluzione di eventuali problemi riguardanti gli animali ed il loro benessere.

Per quanto riguarda tutti i temi di tutela degli animali si fa riferimento alla Legge Quadro 14.08.1991 n.281, Legge 04.11.2010 n. 201 a ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali e Accordo 06.02.2003 recepito con D.P.C.M. 28.02.2003.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 OGGETTO

- 1.1** Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio del volontariato a favore degli animali nel rapporto con la pubblica amministrazione.
- 1.2** L'attività di volontariato in collaborazione con il Comune viene svolta in ogni suo aspetto in modo personale, spontaneo e gratuito. Le prestazioni del Volontario non si configurano in nessun modo come rapporto remunerato o remunerabile.

Art. 2 REQUISITI DEL VOLONTARIO

- 2.1** Il Volontario, per operare in collaborazione con il Comune, deve essere iscritto ad una associazione di volontariato animalista regolarmente riconosciuta dal Comune stesso.
- 2.2** Il volontario iscritto all'Associazione ma non in possesso di adeguate cognizioni per le attività da svolgere, viene preventivamente formato a cura dell'Associazione medesima e affiancato a volontari più esperti per il tempo utile ad acquisire l'idoneità necessaria.
- 2.3** Lo svolgimento dell'attività di Volontariato in collaborazione con il Comune comporta la conoscenza, l'accettazione e l'applicazione del presente Regolamento, nonché delle convenzioni in atto inerenti le strutture sanitarie.

Art. 3 NORME DI COMPORTAMENTO

- 3.1** Il Volontario è tenuto alla cortese collaborazione con il Gestore protempore di strutture sanitarie comunali, con i cittadini e con tutti coloro che operano all'interno di tali strutture.
- 3.2** Qualsiasi episodio di prevaricazione o sconfinamento nei ruoli, sarà considerato causa giustificativa di sospensione dal servizio.
- 3.3** Il Volontario è inoltre tenuto ad assumere un comportamento responsabile al fine di non esporsi a inutili rischi o pericoli.
- 3.4** Il Volontario s'impegna e non divulgare notizie o fatti dei quali viene a conoscenza per servizio o nelle riunioni, specie se da questi possono sorgere pregiudizi per le strutture rifugio, per lo svolgimento d'attività in atto od essere in contrasto con le vigenti normative poste a tutela della privacy.

Art. 4 DURATA CESSAZIONE E REVOCA DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

- 4.1** Il Volontario cessa la sua attività a causa di:
- dimissioni volontarie;
 - violazione di norme contenute nel presente regolamento;
 - fatti e situazioni che comportino ostacolo al corretto svolgimento del servizio ed alle attività del Gestore o di altri Volontari.
- 4.2** Il provvedimento di revoca, emesso per iscritto dalla Amministrazione Comunale e comunicato al Volontario, è preceduto da contraddittorio con l'interessato.

Art. 5 DIVULGAZIONE REGOLAMENTO

Il presente regolamento sarà pubblicato, ad intervenuta esecutività, all'albo pretorio online e consegnato in copia alle Associazioni ammesse ad operare sul territorio comunale.

Art. 6 CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sull'operato dei Volontari, nel rispetto del presente Regolamento, secondo le modalità ritenute più opportune.

TITOLO II

NORME RIFERITE ALL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO IL CANILE SANITARIO COMUNALE

Art. 7 AMMISSIONE DEI VOLONTARI

- 7.1** L'ammissione dei Volontari al Canile Sanitario Comunale è subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento e all'obbligo di un colloquio preventivo con il Gestore della struttura sanitaria comunale, il quale valuterà sia l'idoneità del Volontario che le modalità di collaborazione.
- 7.2** Nella eventualità del cambio di gestione del Canile Sanitario Comunale, dovranno essere *nuovamente concordate* le modalità di collaborazione tra il nuovo Gestore e le Associazioni di Volontariato, anche se già operanti nella struttura.
- 7.3** E' consentito l'accesso al Canile Sanitario Comunale da parte delle Associazioni Animaliste locali, riconosciute dalla normativa regionale con finalità di protezione degli animali ai sensi dell'art.7 del DPGR n.4359 del 11/11/1993.
- 7.4** Le generalità dei Volontari ammessi ad operare nel Canile Sanitario Comunale ed i relativi recapiti, verranno pubblicate sul sito Internet istituzionale del Comune di Valenza e rese note con un cartello all'ingresso della medesima struttura sanitaria.

Art. 8 ATTIVITA' DEI VOLONTARI

- 8.1** L'attività dei Volontari che si esplica in strutture sanitarie comunali deve essere *preventivamente concordata* con il Gestore, al fine di evitare interferenze e circoscrivere i limiti consentiti di collaborazione nell'ambito del Servizio Pubblico affidato.
- 8.2** Il volontario:
- verifica lo stato di benessere dei cani ospiti della struttura adibita a Canile Sanitario;
 - contribuisce a migliorare le condizioni di vita degli animali ospitati nella struttura, favorendo l'incremento delle attività di relazione, di gioco e di movimento, per ridurre fenomeni di stress degli animali;
 - collabora nelle normali operazioni igienico-sanitarie che interessano gli animali, qualora richiesto dal Gestore del Canile Sanitario;
 - collabora nelle attività di ricerca del proprietario del cane catturato dal Gestore della struttura sanitaria e nella segnalazione di avvistamento o ritrovamento di cane smarrito;
 - promuove le adozioni dei cani da parte dei cittadini, attraverso l'attività di accoglienza, informazione ai visitatori inerenti i cani ospitati nella struttura sanitaria;
 - segnala problematiche comportamentali e relative all'insorgenza di patologie nei cani ospitati;
 - contribuisce a segnalare al Gestore e all'Amministrazione Comunale, eventuali criticità che presuppongono un intervento, riferibili sia agli animali che alla struttura.
- 8.3** I Volontari forniscono solo prestazioni complementari e non sostitutive a quelle poste in capo al Gestore del Canile Sanitario Comunale, quindi essi potranno agire esclusivamente in qualità di supporto alle attività di gestione della struttura.
- 8.4** I Volontari possono formulare proposte utili al miglioramento del servizio.
- 8.5** Tutte le attività non ricomprese nella suddetta elencazione o ad esse non strettamente connesse sono da intendersi di esclusiva competenza del Gestore della struttura sanitaria.

Art. 9 ATTIVITA' PRESSO CANILI RIFUGIO CONVENZIONATI

- 9.1** I volontari sono ammessi a verificare il benessere animale dei cani ospitati presso i Canili Rifugio convenzionati, provenienti dal Canile Sanitario Comunale di Valenza, sia in autonomia che congiuntamente all'Amministrazione Comunale, al Servizio Veterinario ASL AL e alla Polizia Locale, qualora specificatamente richiesto.
- 9.2** Affiancano il Gestore quando viene loro richiesto, nella promozione di adozione di cani ospitati nel Canile Rifugio convenzionato, provenienti dal Canile Sanitario Comunale di Valenza.

Art. 10 NORME IGIENICO-SANITARIE

- 10.1** I Volontari che operano presso il Canile Sanitario Comunale, sono tenuti ad osservare le norme igieniche - sanitarie di accesso alla struttura.

Art. 11 DIVIETI

- 11.1** È vietato somministrare cibo ai cani ospitati presso la struttura sanitaria comunale. È consentito il "boccone-premio" solo nei casi indicati dal Medico Veterinario Responsabile della struttura sanitaria.
- 11.2** In caso di condizioni meteorologiche avverse (pioggia, neve, temperature troppo elevate o troppo basse) viene sospesa l'attività di sgambamento dei cani presso il Canile Sanitario Comunale.

TITOLO III

NORME RIFERITE AI VOLONTARI CHE ACCUDISCONO COLONIE FELINE LIBERE

Art. 12 RICONOSCIMENTO DEI VOLONTARI

- 12.1** Il riconoscimento delle persone che volontariamente e volenterosamente si occupano delle colonie feline che vivono in stato di libertà sul territorio comunale, è subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento e all'obbligo di presentazione di un modulo compilato e sottoscritto a cura del Volontario, relativo alla colonia felina che accudisce. Per quanto riguarda le persone indicate nell'elenco dei volontari che accudiscono le colonie feline, attualmente depositato presso l'ufficio competente, si precisa che il presente regolamento non sostituisce o modifica il loro rapporto con il comune.
- 12.2** Le generalità dei Volontari ammessi ad operare sul territorio comunale e le relative colonie che accudiscono, verranno rese note sul sito Internet Istituzionale del Comune di Valenza e comunicate all'ASL AL Servizio Veterinario.
- 12.3** Il Comune di Valenza rilascia ai Volontari che accudiscono le colonie feline libere, un tesserino di riconoscimento. Il tesserino verrà ritirato in caso di comportamenti in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite dal Comune.

Art. 13 COMPITI DEI VOLONTARI

- 13.1** I Volontari svolgono in maniera personale, spontanea e gratuita le seguenti attività:
- provvedono al censimento delle colonie feline libere e all'aggiornamento annuale dei dati;
 - collaborano con il Comune di Valenza e con il Servizio Veterinario dell'ASL AL a definire le zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione dei gatti ivi stanziati;
 - alimentano le colonie feline;
 - provvedono alla pulizia dell'abituale luogo in cui la colonia viene approvvigionata, nonché del luogo di ricovero della stessa;
 - monitorano lo stato sanitario della colonia felina;
 - realizzano le catture dei gatti da sottoporre a interventi di sterilizzazione;
 - accompagnano i gatti da sottoporre a interventi di sterilizzazione negli ambulatori convenzionati con l'Amministrazione Comunale, si prendono cura di loro nella fase post operatoria e favoriscono il loro naturale reinserimento nella colonia felina di appartenenza;
 - segnalano ogni problema inerente lo stato di salute e la conduzione delle colonie feline, al Comune di Valenza e al Servizio Veterinario dell'ASL AL;
 - riferiscono eventuali episodi di maltrattamento alle autorità competenti.

14 OBBLIGHI DEI VOLONTARI

- 14.1** I/le/gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

15 DIVIETI

- 15.1** Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il servizio veterinario della Azienda ASL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali, o per comprovate motivazioni di interesse pubblico.
- 15.2** L'attività di volontariato in zone di proprietà privata è subordinata al consenso all'accesso da parte del proprietario.
- 15.3** I gatti che vivono in libertà non possono essere trattenuti in ambienti chiusi. È ammesso il loro temporaneo ricovero solo per motivi sanitari o di ricovero a seguito di malattie

debilitanti o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia felina, attestati dal Servizio veterinario dell'ASL AL.